



COMUNE SANTA CROCE CAMERINA
(Provincia di Ragusa- Libero Consorzio)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA

N. 24 DEL 19/05/2016

OGGETTO: Partecipazione quale socio alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata".I.E. (Proposta di deliberazione di G.M. n.85 del 13/05/2016)

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciannove** del mese di **maggio**, alle ore **19,36** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria**, pubblica di prima convocazione; sono presenti i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Pres.	Ass.
1	ZISA	MARIA		A
2	BRANCATO	GAUDENZIO	P	
3	PERNICE	GAETANO	P	
4	PORTELLI	CARMELO	P	
5	CORALLO	FRANCESCO	P	
6	AGNELLO	LUCA	P	
7	PLUCHINO	ROSARIO	P	
8	FIDONE	GUGLIELMO	P	
9	MICIELI	SALVATORE	P	
10	CACCAMO	SANTINA	P	
11	CUCITI	LUCIA	P	
12	OCCHIPINTI	DOMENICO	P	
13	AGOSTA	IGNAZIA	P	
14	BELLASSAI	MATTEO	P	
15	DI MARCO	SALVATORE		A

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Assenti n. 2

Presenti n. 13

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, Portelli Carmelo;
Partecipa il **V. Segretario Comunale Avv. Delfina Voria**;

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C. il Sindaco, l'Ass.re Aprile, l'Ass.re Cuciti;

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 13 Consiglieri su 15 Consiglieri assegnati ed in carica, ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/1986, dell'art. 10 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 2 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

Visto il parere favorevole alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 2° Dipartimento dr.

B. Busacca;

Visto il parere favorevole alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Dipartimento
dr. B. Busacca;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti datato 18/05/2016;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di G.M. n.85/16 con la quale ha proposta al Consiglio Comunale l'approvazione dell'atto amministrativo avente per oggetto: Partecipazione quale socio alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata".I.E. (Proposta di deliberazione di G.M. n.85 del 13/05/2016);

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del 2° Dipartimento in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere positivo del Revisore dei Conti;

Richiamata la proposta di deliberazione che si intende qui ripetuta e trascritta integralmente;

Udita l'introduzione sintetica della proposta fatta dal Sindaco ;

Preso atto dell'ampia relazione tecnico amministrativa fatta sul punto dal Dr. Celestre quale incaricato del partenariato pubblico /privato del costituendo Gal Terra Barocca insieme al Dr. Salvatore Occhipinti;

Tenuto conto della discussione e degli interventi riportati nel processo verbale di pari data che qui si intende richiamato;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Vista la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.12 c.1 della L.R n.44/91 e ss.mm.ii.;

Scrutatori: Brancato, Caccamo, Corallo, presenti n.13 consiglieri, assenti 2 (Zisa M, Di Marco S.), con voti 13 favorevoli espressi per appello nominale la deliberazione passa all'unanimità.

Con separata votazione il Consiglio vota l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza dettata dall'imminente scadenze evidenziate nelle premesse.

Scrutatori: Brancato, Caccamo, Corallo presenti n.13 consiglieri, assenti 2 (Zisa M, Di Marco S.), con n.13 voti favorevoli espressi per appello nominale l'immediata esecutività del provvedimento passa all'unanimità.

D E L I B E R A

1. di partecipare, quale socio, alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità" (siglabile GAL Terra Barocca) per l'importo massimo di €.1.000,00 (mille/00);
2. di approvare lo schema di Statuto del suddetto "Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità", nel testo, composto da 39 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. raccomandare agli ordini sociali, al comitato esecutivo, all' Ufficio di Piano l'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione prevista dalla L.190/12 e s.m.i., dal D.Lgs n.33/13 e s.m.i. e dal D.Lgs n.39/13 e s.m.i., nonché l'osservanza delle disposizioni in materia di contratti pubblici (D.Lgs n.50/16 e s.m.i. la normativa correlata) nell'affidamento dei contratti pubblici;
4. di autorizzare il Sindaco pro – tempore o suo delegato, alla sottoscrizione degli atti necessari per l'adesione, costituzione e partecipazione di questo Ente al "Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità", autorizzando altresì, in sede di costituzione e

- successiva ad apportare ogni eventuale modifica ai sensi di legge dell'assetto societario, rispettando l'importo massimo sopra indicato;
5. di dare atto che la somma di €.1.000,00 trova copertura finanziaria al cap.1050010/0 U.F.B. 16.01.01.04 del bilancio di previsione 2016;
 6. di demandare al Responsabile del II Settore Sviluppo Economico, l'adozione di tutti gli ulteriori atti esecutivi della presente, ivi compresa la predisposizione di conseguente deliberazione, nei termini di cui sopra, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale competente ai sensi dell'art.32 della L.142/90, come recepito dall'art.1, lett.e) della L.R. n.48/1991;
 7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza dettata dalle imminenti scadenze evidenziate nelle premesse.

Parte integrante parere Revisore dei Conti e Statuto Società Consortile

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91


SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal

OGGETTO: Partecipazione quale socio alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata *Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata*

I.E.

✓ IL PROPONENTE



II DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI

UFFICIO/SERVIZIO/ Ufficio Commercio

Per quanto concerne la regolarità tecnica: Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li 17/05/2016

Il Responsabile del II Dip.to
Dr. B. Busacca




UFFICIO RAGIONERIA - II DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità contabile: Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li 17/05/2016

Il Responsabile di Ragioneria
e del II Dipartimento
Dr. B. Busacca



Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91, si attesta la copertura Finanziaria come segue:

Interv. _____ Interv. UOB

Somma Disponibile _____

Impegnare con la presente € 1000,00

Differenza _____

Li 17/05/2016

Il Responsabile di Ragioneria
e del II Dipartimento



OGGETTO: "Partecipazione quale socio alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata" 1 €.

Vista la Delibera di G.M.85 del 13/05/2016, con la quale questo Ente partecipa come socio alla Società Consortile a.r.l. denominata Gruppo Azione Locale Terra Barocca;

PREMESSO CHE:

- il nuovo Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014/2020 della Regione Siciliana, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, alla misura 19 "Sviluppo locale partecipativo Leader", la finalità di offrire, a tutti i territori "eleggibili" Leader, la possibilità di elaborare una propria strategia di sviluppo locale commisurata alle proprie esigenze e potenzialità socio-economiche, con il coinvolgimento delle comunità stesse;
- con questo spirito e con l'obiettivo di essere pronti per partecipare alla strategia del programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e in coerenza con gli orientamenti per le politiche di sviluppo rurale espressi dalla Commissione e consolidati con l'emanazione della relativa normativa comunitaria, s'intende operare nel pieno rispetto dell'Approccio Leader previsto dal Regolamento U.E. n.1303/2013;
- il PSR Sicilia 2014/2020, approvato con Decisione CE C(2015)4803 del 24 novembre 2015, con l'avvio delle fasi selettive delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP), rappresenta lo strumento di finanziamento e di attuazione del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale dell'isola;
- il Programma intende stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro attraverso le 6 (sei) priorità:
 - ✓ priorità 1: promuovere il trasferimento della conoscenza e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.
 - ✓ priorità 2: potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.
 - ✓ priorità 3: promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo.
 - ✓ priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.
 - ✓ priorità 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.
 - ✓ priorità 6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali;
- il PSR Sicilia 2014/2020 prevede che le Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo si compiano attraverso due fasi di cui la prima, avente carattere concertativo con l'Amministrazione Regionale, si concretizza attraverso la presentazione alla suddetta Amministrazione del partenariato costituente il GAL e la definizione del territorio e della popolazione interessata dalla strategia (in linea con i Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1305/2013), anche ai fini del riconoscimento del Sostegno Preparatorio Mis. 19, sottomisura 19.1 - "Kit di avviamento leader";
- la misura 19 del P.S.R. regionale "Supporto allo sviluppo locale Leader", ha la precisa finalità di offrire a tutti i territori "eleggibili" Leader della Sicilia la possibilità di elaborare una propria strategia di sviluppo locale, commisurata alle proprie esigenze e potenzialità socioeconomiche, con il coinvolgimento delle comunità stesse; nell'ambito di questo quadro di riferimento della misura 19 del P.S.R. 2014/2020, la regione Siciliana ha previsto di attuare lo sviluppo locale Leader nelle aree del proprio territorio più fragili, in termini economici, ma ricche di eccellenze ambientali, dov'è necessario

promuovere una crescita socialmente coesa, in modo da concorrere al raggiungimento degli obiettivi specificatamente previsti dalla politica agricola comunitaria con la focus area 6b - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. Ogni GAL dovrà comprendere una popolazione tra i 50.000 e 150.000 abitanti. Tali limiti potranno tuttavia essere motivatamente innalzati a 200.000, per ottenere una migliore omogeneità socio-economica o geografica dei territori;

- i principi regionali che sottendono la logica di attuazione dello sviluppo locale LEADER nella programmazione 2014-2020 sono i seguenti:
 - a) concentrare l'azione nelle zone rurali marginali e a maggior rischio di depauperamento o degrado di risorse umane, economico-sociali e ambientali;
 - b) valorizzare le risorse locali incentivando attività sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
 - c) promuovere il consolidamento di una logica programmatoria ispirata alla partecipazione e al coinvolgimento delle comunità locali;
 - d) promuovere e garantire la partecipazione attiva, matura e consapevole dei partner, pubblici e privati, anche sotto il profilo finanziario, allo scopo di assicurare una rappresentatività effettiva e concreta, nonché la sostenibilità nel tempo del ruolo e delle attività del partenariato;
 - e) sostenere strategie di sviluppo locale che individuino un chiaro obiettivo di cambiamento del proprio territorio;
 - f) favorire la crescita di una progettazione integrata, innovativa e/o che evidenzii le potenzialità dei luoghi marginali;
 - g) promuovere e favorire la concentrazione e la razionalizzazione degli strumenti e dei ruoli di governance previsti a livello locale;
 - h) promuovere una maggiore qualità della progettazione locale, anche in termini di definizione di risultati attesi e obiettivi chiari, rispondenti e misurabili, nonché della conseguente misurazione e valutazione dei relativi effetti;
- il regolamento (CE) n.1698/2005 del 20/09/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, all'art.62 stabilisce che la strategia di sviluppo locale è posta in essere da Gruppi di Azione Locale (G.A.L.), costituiti da rappresentanti dei vari settori socio economici del territorio considerato;
- il suddetto regolamento evidenzia che le misure concernenti l'economia rurale devono essere attuate attraverso strategie di sviluppo locale e che l'attuazione dell'approccio Leader consiste nel sostenere e promuovere l'elaborazione di strategie di sviluppo locale attraverso un approccio, di carattere multisettoriale, integrato e bottom-up, che vede coinvolti come elementi catalizzatori i partenariati locali pubblico/privati;
- l'articolo 62, comma 1, paragrafo b), del Reg. (CE) n. 1698/2005, stabilisce che "(...) A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50% dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni";
- alla luce della Nuova PAC 2014/2020 con cui l'UE intende "rispondere alla futura sfida dell'alimentazione delle risorse naturali e del territorio", le previsioni normative sono state confermate e attualizzate, alla luce dei risultati del PSR 2007/2013, all'interno dei regolamenti UE di seguito elencati, relativi all'utilizzazione dei Fondi Strutturali Europei di Sviluppo (SIE) di cui alla Politica di Coesione e alla Politica Agricola Comune ovvero: Regolamento (UE) 1303/2013 (GU L 347 del 20/12/2013) disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d'investimento europei), Regolamento (UE) 1305/2013 (GU L 347 del 20/12/2013) (sostegno allo sviluppo rurale) e Regolamento (UE) 1306/2013 (GU L 347 del 20/12/2013) (finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC);
- lo Sviluppo Locale di tipo partecipativo di cui al CAPO II - art. 32 del Reg. (UE) 1303/2015, sostenuto dai Fondi SIE (FEASR, FESR, FSE, FEAMP) e denominato Sviluppo Locale LEADER, costituisce una valida opportunità per promuovere interventi socio-economici nell'ambito dello sviluppo rurale, al fine di ridurre gli svantaggi e i problemi ancora presenti nell'area interessata;
- al fine di cogliere le opportunità di cui sopra si è inteso promuovere un partenariato pubblico-privato attraverso un protocollo d'intesa di tipo "aperto", nel senso che la sottoscrizione di altri enti pubblici e

privati potrà avvenire anche dopo la costituzione del GAL, previa richiesta e successiva autorizzazione e approvazione degli organi preposti, così come sarà indicato nell'atto costitutivo e nello statuto dello stesso, sempre nel rispetto delle proporzioni di partecipazione base;

- il partenariato sarà rappresentato da un soggetto capofila che dovrà essere necessariamente individuato in un Ente pubblico territoriale;
- al soggetto capofila di tale partenariato è attribuito l'esercizio di ogni potere d'iniziativa necessario e opportuno ad assicurare l'efficiente ed efficace costituzione del partenariato stesso e di tutti gli atti d'indirizzo a tal fine da esso adottati. In particolare il soggetto capofila è titolare dei poteri di:
 - convocazione e coordinamento del partenariato locale;
 - rappresentanza del partenariato nei confronti della Regione Siciliana e di altri Enti istituzionali;
 - coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni aventi competenze previste in attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
- le istituzioni pubbliche interessate e coinvolte, dovranno condividere e sostenere il percorso di candidatura e costituzione di un nuovo GAL in ambito regionale;
- il suddetto partenariato intende candidare il territorio dei Comuni di Modica, Ragusa, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, per la costituzione di un nuovo G.A.L. denominato "Gal Terra Barocca", avvalendosi delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle Strategie di Sviluppo Locale, con riferimento alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione, partecipando così all'utilizzo dei costi di esercizio e animazione destinati all'operazione dalla sottomisura 19.1. "Supporto per la preparazione della Strategia di Sviluppo Locale" riconosciuti alle comunità locali che non hanno implementato il LEADER nella programmazione 2007/2013;
- che in data 14 aprile 2016, come da relativo verbale, si è riunito il gruppo proponente del costituendo "Gal Terra Barocca", formato dai seguenti soggetti pubblici e privati ivi rappresentati: Comune di Modica; Comune di Ragusa; Comune di Scicli; Comune di Ispica; Comune di Santa Croce Camerina; O.P. Moncada Società Agricola Cooperativa di Ispica (RG); O.P. Fonteverde Società Consortile Agricola a.r.l. di Ispica (RG); O.P. A.BIO.MED. Società Cooperativa Agricola a.r.l. di Ragusa (RG); O.P. PROGETTO NATURA Società Cooperativa Agricola a.r.l. di Ragusa (RG); O.P. COLLE D'ORO Società Consortile Agricola a.r.l. di Ispica (RG); SUD TOURISM Associazione di promozione turistica di Ragusa (RG); TRINACRIA ITINERARI Associazione di promozione turistica di Modica (RG); GLOCAL Associazione Culturale di Modica (RG); ERREGINET Associazione Culturale di Ragusa (RG); CONFRATERNITA DELLA FAVA COTTOIA DI MODICA di Modica (RG); AGRITURISMODICA, Associazione di Modica (RG); Centro Commerciale Naturale Frigintini, Consorzio di Modica (RG); RUMORI DI STORIA - RDS - Associazione di Modica (RG);
- nell'occasione, come da verbale di tale seduta, registrato l'interesse delle cinque amministrazioni comunali aderenti a partecipare fattivamente alle attività di concertazione e programmazione in atto, volte a costituire un partenariato pubblico-privato allo scopo di definire una Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD), i partecipanti hanno individuato nel Comune di Modica il soggetto Capofila del suddetto partenariato ed hanno individuato il testo del protocollo d'intesa da sottoscrivere per la formale costituzione del comitato promotore del suddetto "Gal Terra Barocca";
- con la sottoscrizione di tale protocollo d'intenti i suddetti soggetti pubblici e privati hanno costituito, di fatto, il Comitato Promotore di Coordinamento, avviando la prima fase di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, per la definizione del partenariato pubblico e privato, e per la cui attuazione, come da art.34 del Reg. (UE) 1303/2013, sarà necessario giungere alla definizione di una struttura comune legalmente costituita (GAL), utile all'elaborazione e attuazione della SSL per poter partecipare al primo ciclo di selezione delle SSL di tipo partecipativo già entro il 2016;
- con deliberazione di G.M. n. 71 del 26/04/2016, esecutiva, il Comune di ha approvato l'adesione al partenariato pubblico/privato promosso per procedere unitariamente alla candidatura e costituzione di tale nuovo Gruppo di Azione Locale ("GAL TERRA BAROCCA"), cui aderire in qualità di socio, mediante il quale partecipare alla prossima selezione della SSL prevista dal bando regionale, ed ha altresì approvato a tal fine lo schema di protocollo d'intesa pubblico - privato per la relativa costituzione, demandando al Sindaco la sua sottoscrizione in nome e per conto dell'Ente;

privati potrà avvenire anche dopo la costituzione del GAL, previa richiesta e successiva autorizzazione e approvazione degli organi preposti, così come sarà indicato nell'atto costitutivo e nello statuto dello stesso, sempre nel rispetto delle proporzioni di partecipazione base;

- il partenariato sarà rappresentato da un soggetto capofila che dovrà essere necessariamente individuato in un Ente pubblico territoriale;
- al soggetto capofila di tale partenariato è attribuito l'esercizio di ogni potere d'iniziativa necessario e opportuno ad assicurare l'efficiente ed efficace costituzione del partenariato stesso e di tutti gli atti d'indirizzo a tal fine da esso adottati. In particolare il soggetto capofila è titolare dei poteri di:
 - convocazione e coordinamento del partenariato locale;
 - rappresentanza del partenariato nei confronti della Regione Siciliana e di altri Enti istituzionali;
 - coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni aventi competenze previste in attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
- le istituzioni pubbliche interessate e coinvolte, dovranno condividere e sostenere il percorso di candidatura e costituzione di un nuovo GAL in ambito regionale;
- il suddetto partenariato intende candidare il territorio dei Comuni di Modica, Ragusa, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, per la costituzione di un nuovo G.A.L. denominato "Gal Terra Barocca", avvalendosi delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle Strategie di Sviluppo Locale, con riferimento alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione, partecipando così all'utilizzo dei costi di esercizio e animazione destinati all'operazione dalla sottomisura 19.1. "Supporto per la preparazione della Strategia di Sviluppo Locale" riconosciuti alle comunità locali che non hanno implementato il LEADER nella programmazione 2007/2013;
- che in data 14 aprile 2016, come da relativo verbale, si è riunito il gruppo proponente del costituendo "Gal Terra Barocca", formato dai seguenti soggetti pubblici e privati ivi rappresentati: Comune di Modica; Comune di Ragusa; Comune di Scicli; Comune di Ispica; Comune di Santa Croce Camerina; O.P. Moncada Società Agricola Cooperativa di Ispica (RG); O.P. Fonteverde Società Consortile Agricola a.r.l. di Ispica (RG); O.P. A.BIO.MED. Società Cooperativa Agricola a.r.l. di Ragusa (RG); O.P. PROGETTO NATURA Società Cooperativa Agricola a.r.l. di Ragusa (RG); O.P. COLLE D'ORO Società Consortile Agricola a.r.l. di Ispica (RG); SUD TOURISM Associazione di promozione turistica di Ragusa (RG); TRINACRIA ITINERARI Associazione di promozione turistica di Modica (RG); GLOCAL Associazione Culturale di Modica (RG); ERREGINET Associazione Culturale di Ragusa (RG); CONFRATERNITA DELLA FAVA COTTOIA DI MODICA di Modica (RG); AGRITURISMODICA, Associazione di Modica (RG); Centro Commerciale Naturale Frigintini, Consorzio di Modica (RG); RUMORI DI STORIA - RDS - Associazione di Modica (RG);
- nell'occasione, come da verbale di tale seduta, registrato l'interesse delle cinque amministrazioni comunali aderenti a partecipare fattivamente alle attività di concertazione e programmazione in atto, volte a costituire un partenariato pubblico-privato allo scopo di definire una Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD), i partecipanti hanno individuato nel Comune di Modica il soggetto Capofila del suddetto partenariato ed hanno individuato il testo del protocollo d'intesa da sottoscrivere per la formale costituzione del comitato promotore del suddetto "Gal Terra Barocca";
- con la sottoscrizione di tale protocollo d'intenti i suddetti soggetti pubblici e privati hanno costituito, di fatto, il Comitato Promotore di Coordinamento, avviando la prima fase di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, per la definizione del partenariato pubblico e privato, e per la cui attuazione, come da art.34 del Reg. (UE) 1303/2013, sarà necessario giungere alla definizione di una struttura comune legalmente costituita (GAL), utile all'elaborazione e attuazione della SSL per poter partecipare al primo ciclo di selezione delle SSL di tipo partecipativo già entro il 2016;
- con deliberazione di G.M. n. 71 del 26/04/2016, esecutiva, il Comune di ha approvato l'adesione al partenariato pubblico/privato promosso per procedere unitariamente alla candidatura e costituzione di tale nuovo Gruppo di Azione Locale ("GAL TERRA BAROCCA"), cui aderire in qualità di socio, mediante il quale partecipare alla prossima selezione della SSL prevista dal bando regionale, ed ha altresì approvato a tal fine lo schema di protocollo d'intesa pubblico - privato per la relativa costituzione, demandando al Sindaco la sua sottoscrizione in nome e per conto dell'Ente;

- con la sottoscrizione di tale protocollo d'intesa pubblico - privato, avvenuta in data 27 aprile 2016, presso il Comune di Scicli, i suddetti partecipanti pubblici e privati hanno convenuto: a) di procedere unitariamente alla promozione della candidatura di un nuovo Gruppo di Azione Locale (GAL) e alla sua costituzione nel più breve tempo possibile con la denominazione "GAL TERRA BAROCCA", in modo da poter partecipare alla prossima selezione della SSL, prevista dal bando regionale, per il tramite dell'ente capofila da nominare fra i comuni coinvolti; b) di impegnarsi a partecipare alla costituzione del GAL secondo le procedure previste dalle normative vigenti e a fornire il necessario supporto logistico e strumentale; c) di dare mandato al soggetto capofila, individuato nel Comune di Modica, di attivare e coordinare tutte le procedure necessarie alla costituzione del "GAL TERRA BAROCCA" da concludersi nel più breve tempo possibile in modo da intensificare l'attività di animazione avviando apposite manifestazioni d'interesse per il massimo coinvolgimento territoriale degli stakeholders alla SSL LEADER; d) di dare mandato ai tecnici dott. agr. Francesco Celestre e dott. agr. Salvatore Occhipinti, esperti in politiche comunitarie e sviluppo locale, di rappresentarli nel Comitato Promotore di Coordinamento per l'avvio di una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) pubblico/privato relazionandosi, altresì, con l'amministrazione regionale al fine di proporre la candidatura del "GAL TERRA BAROCCA", e di coordinare tutte le attività connesse alla fase di avvio/implementazione della Strategia di Sviluppo Locale.
- con gli articoli 42 (GAL LEADER) e 43 (Kit di avviamento LEADER) del Reg. (UE) 1305/2013, si prevede che il "sostegno allo sviluppo locale nell'ambito LEADER può comprendere anche un "kit di avviamento LEADER" per le comunità locali che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007/2013" e che è necessario, anche in relazione alla rendicontazione delle spese, procedere alla creazione di uno specifico fondo comune di gestione (fondo di rotazione), da impiegare per le spese tecniche necessarie alla costituzione del GAL e al suo capitale sociale, all'avvio e prosecuzione delle attività di animazione locale e alla stesura della SSL in vista della partecipazione alla selezione pubblica della strategia. Tale fondo comune di gestione sarà costituito dai versamenti delle quote degli aderenti al GAL;
- in tale prima fase di avviamento, è prevista una dotazione finanziaria iniziale, quale fondo comune di gestione e che le quote iniziali da versare saranno pari: a € 3.000,00 (tremila/00) ciascuno per i Comuni di Modica e Ragusa; ad € 1.000,00 (mille/00) ciascuno, per i Comuni di Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina e a € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno per i soggetti privati. Successivamente, e in relazione al "Kit di sostegno" per l'avviamento previsto dal Regolamento UE, tale fondo potrà andare a costituire un fondo di rotazione e/o parte del capitale sociale;

CONFERMATA l'opportunità che quest'Amministrazione partecipi, attraverso l'approccio Leader e lo strumento Gal, allo sviluppo locale del proprio territorio e di quello complessivo dell'area Terra Barocca (Comuni di Modica, Ragusa, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina);

VISTO lo schema di Statuto del costituendo "Gal Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata", composto da 39 articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO lo stesso valido e meritevole di approvazione nell'interesse di questo Ente;

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di proporre al Consiglio Comunale l'adesione al costituendo "Gal Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata", e quindi l'approvazione del relativo statuto, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari a tal fine;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, e sono pertanto allegati quale parte integrante e sostanziale della stessa, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato e integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente O.R.E.L.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

PROPONE

1. di partecipare, quale socio, alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata" (siglabile GAL Terra Barocca) per l'importo massimo di €1.000,00 (mille/00);
2. di approvare lo schema di Statuto del suddetto "Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata", nel testo, composto da 39 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Raccomandare agli organi sociali, al comitato esecutivo, all'Ufficio di Piano, l'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione prevista dalla L. 190/12 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 33/13 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 39/13 e s.m.i., nonché l'osservanza delle disposizioni in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. la normativa correlata) nell'affidamento dei contratti pubblici;
4. di autorizzare il Sindaco pro tempore - o suo delegato - alla sottoscrizione degli atti necessari per l'adesione, costituzione e partecipazione di questo Ente al "Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata", autorizzandolo altresì, in sede di costituzione e successiva ad apportare ogni eventuale modifica ai sensi di legge dell'assetto societario, rispettando l'importo massimo sopra indicato;
5. di dare atto che la somma di € 1.000,00, trova copertura finanziaria al cap. 1050010/0 U.F.B. 16.01.01.04 del bilancio di previsione 2016.
6. di demandare al Responsabile del II Settore, Sviluppo Economico, l'adozione di tutti gli ulteriori atti esecutivi della presente, ivi compresa la predisposizione di conseguente deliberazione, nei termini di cui sopra, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, competente ai sensi dell'art. 32 della L. 142/90, come recepito dall'art. 1, lett. e) della L.R. n. 48/1991;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza dettata dalle imminenti scadenze evidenziate nelle premesse.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa B. Recca

Il Dirigente del II Dipartimento

Dott. Bruno Busacca

L'Assessore allo Sviluppo Economico

Dott. Francesco Corallo

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (RG)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 18/05/2016	OGGETTO: Patere sulla partecipazione quale socio alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata
-----------------	--

L'anno 2016, il giorno 18 del mese di maggio, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto. "Partecipazione Comune di S.Croce Camerina quale socio alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata";

Premesso che il PSR Sicilia 2014/2020 della Regione, finanziato dal Fondo Europe Agricolo per lo sviluppo Rurale (FEASR), prevede che le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo si compiano attraverso due fasi, di cui la costituzione del GAL (Gruppo Azione Locale) fa parte;

Esaminata la proposta, con la quale si prevede che il Comune di S.Croce Camerina diventi socio della costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata " Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a responsabilità limitata (GAL Terra Barocca);

Vista la deliberazione di G.M. n.85 del 13/05/2016;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;


Vista la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto. "Partecipazione Comune di S.Croce Camerina quale socio alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, con sede legale nel Comune di Modica (RG), la Società Consortile a Responsabilità Limitata senza scopo di lucro (per brevità di seguito indicata come "Società"), denominata "Gruppo di Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata", in sigla "Gal Terra Barocca".

E' istituita altresì una sede operativa principale della Società nel comune di Ragusa.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia che all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo e l'istituzione di sedi secondarie è deliberata dall'Assemblea dei consorziati.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è fissata al 31/12/2046 (trentuno dicembre duemilaquarantasei) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera assembleare.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Oggetto sociale)

La società, con scopi consortili senza finalità speculativa, e/o di lucro, si propone, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, di assicurare ai soci le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno.

La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private in generale, ed in particolare nelle aree individuate dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, quali facenti parte del Gal Terra Barocca.

La società promuove azioni integrate elaborate ed attuate nell'ambito di partenariati attivi a livello locale, nonché l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale agroalimentare e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico, al fine di creare posti di lavoro e di miglioramento della capacità organizzativa delle comunità interessate.

La società promuove azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale, nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

La società individua, tra gli altri, la strategia adottata dal Piano di Azione Locale (PAL) del Gal Terra Barocca quale strumento conducente a costruire e rafforzare il sistema di reti territoriali identitarie per la governance della ruralità iblea, a livello pubblico-privato ed imprese-filiere, per perseguire un progetto di nuova identificazione locale, quale "territorio per le eccellenze", di tutela e valorizzazione dell'ambiente e della cultura, promotore di uno sviluppo etico e sostenibile.

La Società è costituita specificatamente, ma non esclusivamente, per istituire il Gruppo di Azione Locale (GAL) per l'attuazione di un Piano di Azione Locale (PAL) del Gal Terra Barocca, come previsto dalla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale L.E.A.D.E.R".

La Società, fin dalla sua costituzione, assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di Gruppo di Azione Locale.

La Società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione amministrativa di piani e progetti in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, perseguendo inoltre l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dei territori in cui hanno sede legale e/o operativa i soci, attraverso i seguenti scopi:

- a) migliorare le condizioni economiche e culturali dell'area di riferimento per valorizzarla anche all'esterno;
- b) sviluppare e consolidare e/o creare opportunità di reddito e posti di lavoro;
- c) promuovere azioni ed iniziative volte al raggiungimento di collegamenti tra i soggetti aziendali, istituzionali, sociali, scientifici, culturali della Sicilia con quelli di altre aree europee e dei paesi del Mediterraneo e transnazionali;
- d) promuovere nel territorio le possibili sinergie ed interazioni tra progetti di iniziativa Comunitaria ed il quadro comunitario di sostegno della Regione Siciliana.

Il GAL TERRA BAROCCA potrà perseguire il proprio scopo attraverso:

- a) Diagnosi territoriali;
- b) Attività di sensibilizzazione della popolazione locale;
- c) Attività di assistenza tecnica per la costituzione di partnership locali;
- d) Assistenza tecnica per la ricerca di finanziamenti e la realizzazione di piani di fattibilità destinati agli operatori locali ed agli enti pubblici;
- e) Supporto tecnico ed animazione dello sviluppo locale;
- f) Sportelli di informazione ed orientamento finalizzati allo sviluppo di attività produttive;
- g) Promozione elaborazione e gestione di attività di formazione professionale e di attività formative.

La Società potrà quindi, in relazione ai settori di competenza, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, espletare attività di:

- 1) raccolta, catalogazione e monitoraggio delle informazioni dei fenomeni territoriali;
- 2) organizzazione ed utilizzo delle informazioni relative ai diversi aspetti del territorio;
- 3) ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- 4) animazione, promozione e concorso allo sviluppo economico del territorio rurale;
- 5) assistenza tecnica allo sviluppo;
- 6) orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- 7) promozione e sostegno allo sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali;

- 8) sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- 9) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti del territorio, con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;
- 10) conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- 11) tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita, potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;
- 12) cooperazione transnazionale per attività connesse agli scopi sociali;
- 13) azioni per il riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore delle aree rurali, attraverso azioni di informazioni ed educazione al consumo;
- 14) studi, consulenze e ricerche in campo socio-economico, territoriale ed ambientale, attività seminari, convegni, divulgazioni;
- 15) gestione di servizi consortili in tutti i settori di attività di comune interesse;
- 16) valorizzare al massimo le risorse endogene attraverso l'attivazione dei soggetti locali;
- 17) progettare, realizzare e gestire percorsi enogastronomici, quali "strade del vino, dell'olio, del formaggio, ecc.";
- 18) sviluppare progetti di sostenibilità ambientale nell'ambito del territorio dei comuni associati;
- 19) coordinare la valorizzazione e la tipizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli anche mediante il riconoscimento delle doc, dop, igp, stg e presidi slow food;
- 20) progettare e realizzare avanzati sistemi informatici, telematici e satellitari all'interno del territorio per un migliore monitoraggio della realtà e per un miglioramento della capacità organizzativa degli imprenditori locali;
- 21) attivare servizi di marketing e pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie, ed innovazione tecnologica, energie alternative non inquinanti ed ecocompatibili, impatto ambientale, creazione di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- 22) editare e/o collaborare con riviste, periodici, quotidiani, case editrici ed altri mezzi di comunicazione;
- 23) agire al fine di abbattere tutte le barriere fisiche, culturali e/o di qualsiasi altro genere per fare in modo che anche le fasce svantaggiate della popolazione (portatori di handicap fisici e psichici, giovani con gravi squilibri sociali, anziani, ecc.) possano usufruire, in ogni suo aspetto, del mondo rurale;
- 24) collaborare anche con apposite convenzioni, con Istituzioni, enti e/o società aventi per oggetto la gestione e l'utilizzo dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- 25) microcredito per soggetti svantaggiati;
- 26) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti;
- 27) utilizzazione di nuovi know how e di nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti dei Comuni associati.

Art. 4 (Attività connesse)

Considerata l'attività, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Gal Terra Barocca potrà tra l'altro effettuare:

a) L'acquisto, la gestione in proprio e nell'interesse dei soci di immobili; la gestione di uffici, sale riunioni e aule didattiche idonee alla utilizzazione per la formazione professionale complete delle attrezzature necessarie e i relativi servizi, da utilizzare da parte dei soci;

b) La gestione di corsi di formazione professionale riguardanti tutti i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, dell'artigianato, del turismo, del commercio e della pesca, dei servizi ecc.;

c) L'utilizzo di sedi, strutture, infrastrutture e professionalità di Soci aderenti, che possono garantire i livelli qualitativi dei servizi richiesti e/o la partecipazione alle relative società.

La Società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, connesse con la realizzazione degli scopi sociali.

La società, per il conseguimento degli scopi sociali potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzione con professionisti, società specializzate, istituti di credito, enti ed associazioni, potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

Le modalità di svolgimento di tali attività, così come di ogni attività della Società, potranno essere definite con apposito Regolamento approvato dall'Organo di Amministrazione (C.d.A.) e comunicato all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio annuale.

Tutte le superiori attività verranno svolte alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci)

Possono assumere la qualifica di soci i soggetti pubblici e privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali, i cui apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale. Possono essere soci, purché aventi sede legale nel territorio della Regione Siciliana;

- a) Enti Locali che hanno interesse nell'area, i loro consorzi ed associazioni;
- b) Enti Pubblici e le società partecipate da enti pubblici;
- c) Università, consorzi di ricerca pubblici e privati, centri e laboratori di ricerca, centri per l'innovazione;
- d) Scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- e) Istituti bancari, fondazioni, operatori finanziari abilitati;
- f) Enti di formazione;
- g) Ordini, collegi e associazioni professionali;
- h) Soggetti economici ed associazioni culturali, delle arti, dello spettacolo, della tutela dell'ambiente, del turismo, delle pari opportunità, ecc., portatori di interesse collettivi e/o diffusi;
- i) O.P. Organizzazioni di Produttori;
- j) G.A.L. – Gruppi di Azione Locale;
- k) Agenzie di Sviluppo Locale, le Proloco, gli Enti Ecclesiastici;

- l) Soggetti pubblico-privati operanti nel campo della programmazione negoziata;
- m) Associazioni sindacali e di categoria, i loro consorzi e associazioni, ivi comprese le camere di commercio;
- n) Cooperative e/o le società del no profit ed i loro consorzi operanti nel terzo settore nel territorio;
- o) Partenariati gestori di altri progetti cofinanziati da fondi attuatori di programmi di interesse territoriale e locale.

I soci secondo la loro tipologia saranno suddivisi in:

- A) Soci privati;
- B) Soci pubblici.

Gli organi partecipanti si impegnano a concorrere alle attività del Gal Terra Barocca, a sostenere al massimo delle proprie possibilità programmi e progetti, ad effettuare le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota di partecipazione per ogni socio, ad eccezione dei comuni, è stabilita in € 500,00 (cinquecento/00); per ogni comune con numero di abitanti maggiore alle 30.000 unità in € 3.000,00 (tremila/00); e per ogni comune con numero di abitanti inferiore alle 30.000 unità in € 1.000,00 (mille/00).

Essa può essere modificata con deliberazione della maggioranza qualificata di 2/3 dei soci senza che ciò comporti la modifica del presente statuto.

Possono assumere la qualifica di partner i soggetti pubblici e privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali, così come elencati dalla lettera a) alla lettera o) del presente articolo, i cui apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale. I partner a differenza dei soci non versano la quota sociale, non fanno parte dell'assemblea dei soci e hanno funzione propositiva e consultiva. I partner, così come i soci, possono essere chiamati a comporre il Comitato di Monitoraggio e Valutazione, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica per beneficiare dei contributi erogabili a valere sul PAL e possono essere inseriti nell'albo dei fornitori del GAL.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendono associarsi devono presentare all'Organo amministrativo (C.d.A.) domanda scritta con i seguenti allegati: 1) per i comuni, le società e, più in generale, gli enti: denominazione sociale, sede e attività svolta, codice fiscale, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, copia della delibera dell'organo che ha approvato l'adesione, copia della delibera che ha nominato il rappresentante nell'assemblea del Gal Terra Barocca; 2) per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, e cittadinanza. La domanda di ammissione, di cui sopra, potrà essere inviata anche con modalità online per mezzo di procedura appositamente predisposta dal Gal.

L'Organo amministrativo (C.d.A.), accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo (C.d.A.), sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo (C.d.A.), l'istante può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in merito.

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Gal Terra Barocca nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, il capitale sottoscritto;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) riservare alla Società trattamento preferenziale nei rapporti di lavoro, nel rispetto del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) concorrere alla copertura delle spese per la gestione della Società rispondendone fino all'intero importo del capitale versato.

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci, o comunque quello comunicato alla società all'atto della costituzione o della domanda di ammissione, salva eventuale successiva comunicazione di variazione operata dal socio a mezzo di raccomandata postale A.R. o pec.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio e Limiti alla trasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscono il rapporto societario con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto c);
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

d) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che riporti condanne penali che incidano negativamente sulla sua moralità o che lo mettano nelle condizioni di non poter intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;

f) che abbia distratto o non destini al giusto scopo le somme ricevute dalla Società o anche per intercessione di questa.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Società non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

Art. 14 (Responsabilità dei soci cessati)

La società può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 16;

c) dalla riserva straordinaria indivisibile;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

b) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art. 15.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI E RIUNIONI DEI SOCI

Art. 17 (Organi sociali)

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci, di seguito Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), di seguito anche Organo Amministrativo;
3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. il Collegio Sindacale o il Revisore unico, se nominati.

Art. 18 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2543 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 19 (Assemblea)

L'assemblea potrà riunirsi anche in località diversa da quella in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La convocazione deve effettuarsi mediante mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, quest'ultima da fissarsi in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi (se nominati) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 20 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando sia presente la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno il 20% dei soci.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 18 del presente statuto, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto.

Art. 21 (Elezioni cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza.

Art. 22 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal capitale versato.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto, oppure da qualsiasi altra persona di propria fiducia. Ciascun socio non può rappresentare con delega più di un altro socio.

Art. 23 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) composto da un numero di membri dispari variabile da tre (3) a sette (7), ed il loro numero sarà determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci, prima dell'elezione.

Il Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dei soci, al fine di attribuire ai soggetti privati la maggioranza del potere decisionale, si compone di:

- un numero variabile da due a quattro membri eletti dai soci privati;
- un numero variabile da uno a tre membri eletti dai soci pubblici.

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dopo l'elezione, gli stessi non potranno essere espressione di una stessa categoria dei soci.

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci.

L'Organo amministrativo rimane in carica per cinque esercizi e decade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Decadono automaticamente dalla carica di amministratore coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del C.d.A.

Decade inoltre dalla carica di amministratore, l'amministratore pubblico pro tempore per scadenza o decadenza del mandato elettorale, sostituito nel ruolo dal nuovo eletto o dal facente funzione. Per la parte privata, la decadenza dalla carica di amministratore avverrà in caso di scioglimento del soggetto giuridico e in caso di recesso o perdita della qualità di socio del Gal Terra Barocca di cui all'art.8 del presente statuto.

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso Presidente e Vicepresidente, è nominato nell'atto costitutivo.

Art. 25 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, da disposizioni, inderogabili, nonché dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo interno se nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente con raccomandata, mail o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e nel caso di parità dei presenti prevale quello del Presidente.

Qualora l'Organo amministrativo, esperite tre convocazioni, non si sia validamente costituito o comunque non abbia deliberato, si intende decaduto e va sottoposto a rinnovo entro il termine massimo di trenta giorni.

I componenti dell'Organo Amministrativo decadono alla terza assenza consecutiva ingiustificata.

Art. 27 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ricorre alla cooptazione, procedendo alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri la quale sarà sottoposta alla ratifica della prossima Assemblea. I cooptati cessano dalla carica insieme all'intero Consiglio che li ha nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo interno, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 28 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi e/o rimborsi spese dovuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, nel rispetto delle vigenti disposizioni per gli incarichi ricoperti da amministratori pubblici.

Art. 29 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 30 Organo di controllo interno

Giusta la facoltà di legge, la società prescinde dalla sorveglianza di un organo di controllo. Ove si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 2477 cod. civ. o di altre disposizioni di legge in materia, esso sarà costituito nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti da un organo monocratico o collegiale, nominato e funzionante ai sensi di legge e che esercita anche la revisione legale dei conti.

I soci se lo riterranno opportuno potranno, anche fuori dalle ipotesi di legge, nominare l'organo di controllo determinandone competenze e poteri.

Nel caso di nomina di un Organo di controllo, collegiale o monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste dalla legge.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Collegio sindacale eventualmente nominato è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, che ne nominano il Presidente e che ne determinano gli eventuali compensi.

Un Sindaco è di nomina della parte pubblica dei soci mentre gli altri due di nomina della parte privata, che indica anche il Presidente.

I Sindaci sono rieleggibili.

L'Organo di amministrazione potrà inoltre adottare tutte le altre forme di controllo interno e/o di gestione e/o in materia di prevenzione della corruzione che ritenga necessarie od opportune, con particolare riguardo a quanto previsto dalla l. 231/01 e s.m.i. ed alla L. 190/2012, in quanto applicabili.

L'assemblea potrà deliberare comunque che il controllo contabile sia operato da un revisore contabile o da una società di revisione, regolarmente abilitati.

Art. 31 (Ufficio di Piano)

L'Ufficio di Piano è un organismo operativo e di attuazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 3 dello statuto e del Gal Terra Barocca per le operazioni connesse all'attuazione del proprio Piano di Azione Locale (PAL) ed al complessivo sviluppo di processo dell'area, ed è coordinato dal Direttore della Società consortile.

Esso è composto dal Direttore - Responsabile di Piano, dal Responsabile Amministrativo e Finanziario e da altri soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto disposto dalle norme di attuazione del PSR Sicilia 2014/2020.

Le competenze dell'Ufficio di piano vengono stabilite con apposito regolamento, secondo quanto disposto dal precedente art. 4, penultimo comma.

Art. 32 (Direttore-Responsabile di Piano)

Il Direttore viene nominato dall'Organo di Amministrazione tra professionisti di provata capacità manageriale e di direzione aziendale, con particolari conoscenze nello specifico settore di attività della società.

Il Direttore, che è anche Responsabile di Piano, sovrintende e coordina a tutte le attività che il Gal Terra Barocca mette in campo per il raggiungimento degli obiettivi del PAL e dei Programmi/Progetti.

Le competenze del Direttore vengono stabilite con apposito regolamento, secondo quanto disposto dal precedente art. 4, penultimo comma.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del C.d.A. e predispone tutti gli atti e i documenti necessari agli adempimenti del C.d.A. e del Presidente.

Le attività del Direttore sono comunque incompatibili:

- con funzioni di istruttoria del nucleo di valutazione;
- con funzioni di istruttoria e verifica degli istruttori tecnici;
- con le funzioni di responsabilità amministrativo-finanziarie proprie del RAF.

Art. 33 (Responsabile Amministrativo e Finanziario)

Il Responsabile amministrativo e finanziario (RAF) viene nominato dall'Organo di Amministrazione tra professionisti dotati di adeguato titolo di studio, nonché provate competenze ed esperienze possibilmente nello specifico settore di attività della società.

Al Responsabile Amministrativo e Finanziario, in attuazione alle direttive del Direttore, spettano i poteri di gestione amministrativa e finanziaria del Gal Terra Barocca per l'attuazione del PAL e dei Programmi/Progetti.

Le competenze del Responsabile Amministrativo e Finanziario vengono stabilite con apposito regolamento, secondo quanto disposto dal precedente art. 4, penultimo comma.

Le attività del RAF sono comunque incompatibili:

- con funzioni di istruttoria e controllo degli istruttori tecnici;
- con funzioni di istruttoria del nucleo di valutazione.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Scioglimento)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci;
- a fini di pubblica utilità o ad organizzazioni non lucrative di interesse sociale, comunque indirizzati alla promozione e allo sviluppo del territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, anche in conformità delle Linee Guida del PSR Sicilia 2014/2020, secondo quanto disposto dal precedente art. 4, penultimo comma. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se costituiti.

Art. 37 (Indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' comunque vietata la distribuzione di dividendi a qualsiasi titolo o forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Art. 38 (Foro competente)

Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, e per ogni altra interessante il presente GAL, il Foro competente è quello del Tribunale di Ragusa.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Consortili a Responsabilità Limitata e si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Registrato a _____ il __ maggio 2016 al n. _____

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to Portelli Carmelo

Il Consigliere Anziano
f.to Brancato Gaudenzio

✓
Il Segretario Comunale
f.to Ignazio Baglieri
A.M. - D. Vanni

SI ATTESTA che il presente atto è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, legge 18 giugno 2009, n.69).

Data _____

Il Responsabile f.to _____

Il Segretario Comunale, viste le superiori attestazioni di pubblicazione

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 44/91, è stata pubblicata all'Albo Pretorio cartaceo e all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

Data _____

Il Segretario Comunale _____

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA, L.R. 44/91 e successive modifiche (Art. 4 L.R. 23/97)

- Dichiarata di E.I. (art. 12 comma 2)
 Decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione (Art. 12 comma 1)

Data 19-5-16

✓
f.to Il Segretario Comunale
A.M. - D. Vanni

E' copia conforme all'originale e si rilascia :

in carta libera/legale - per uso amministrativo
a richiesta del Cons. Com.le sig. _____

giusta richiesta prot. _____ del _____

Data _____

Il Funzionario _____